

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## Rapporti tra processo civile e penale: ecco quando sospendere il giudizio civile

*Il giudizio civile di danno deve essere sospeso solamente allorquando l'azione civile risulti essere stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), giacché esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che non può pertanto pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.*

Massime rilevanti

*Dall'esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio deriva, come logico corollario, l'inconfigurabilità della possibilità di farsi luogo a sospensione del processo al di fuori delle ipotesi di sospensione ex lege, e l'impugnabilità ex art. 42 c.p.c., del provvedimento che la disponga, quale ne sia la motivazione (v. Cass., Sez. Un., 1/10/2003, n. 14670, e, conformemente, Cass., 28/1/2005, n. 1813; Cass., 25/11/2010, n. 23906).*

**Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 17.11.2015, n. 23516**

*...omissis...*

Con il 1 motivo i ricorrenti denunciano "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunciano "violazione e/o falsa applicazione" degli artt. 75 e 652 c.p.p., art. 211 disp. att. c.p.p., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che sia stata erroneamente disposta la sospensione del processo, che, inammissibile quella facoltativa o discrezionale ex art. 297 c.p.c., deve ricondursi alla sospensione necessaria, per la cui adozione difettano peraltro nella specie i presupposti.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti p.q.m. nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha già avuto modo di affermare, nel quadro della disciplina di cui all'art. 42 c.p.c. - come novellato dalla L. n. 353 del 1990 - non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale.

Ove ammessa, oltre che non conciliabile con il disfavore nei confronti del fenomeno sospensivo sotteso alla riforma del citato art. 42 c.p.c., una tale facoltà si porrebbe infatti in insanabile contrasto sia con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), sia con il canone della durata ragionevole del processo ex nuovo art. 111 Cost..

Dall'esclusione della configurabilità di una sospensione facoltativa ope iudicis del giudizio deriva, come logico corollario, l'inconfigurabilità della possibilità di farsi luogo a sospensione del processo al di fuori delle ipotesi di sospensione ex lege, e l'impugnabilità ex art. 42 c.p.c., del provvedimento che la disponga, quale ne sia la motivazione (v. Cass., Sez. Un., 1/10/2003, n. 14670, e, conformemente, Cass., 28/1/2005, n. 1813; Cass., 25/11/2010, n. 23906).

Il giudizio civile di danno deve essere allora sospeso solamente allorché l'azione civile risulti essere stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado (art. 75 c.p.p.), giacché esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che non può pertanto pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto (v. Cass., 1/10/2013, n. 22463).

Ad eccezione delle suindicate ipotesi di sospensione del giudizio civile previste all'art. 75 c.p.p., comma 3, il processo civile prosegue il suo corso senza essere influenzato da quello penale.

Il giudice civile accerta autonomamente i fatti e le responsabilità con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, e non è tenuto a sospendere il giudizio in attesa della definizione del processo penale, non assumendo in contrario rilievo la

possibilità di una valutazione di risultanze probatorie in senso parzialmente difforme (cfr., da ultimo, Cass., 10/3/2015, n. 4758).

Questa Corte ha già avuto modo altresì di precisare che il giudice civile può legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata, e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede all'esito di un diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza o (se necessario) dagli atti del relativo processo, in modo da accertare i fatti materiali in base al relativo proprio vaglio critico.

Possibilità che non comporta tuttavia per il giudice civile, in presenza di un giudicato penale, (anche) l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale (v. Cass., 17/6/2013, n. 15112; Cass., 25/3/2005, n. 6478).

Orbene, laddove ha disposto "la sospensione della presente causa fino al passaggio in giudicato della sentenza penale", argomentando dal rilievo che, "attesa la pendenza di giudizio penale dibattimentale a carico del Dott. P.B.; considerato che pur in assenza di una assoluta pregiudizialità penale (di cui al previgente art. 3 c.p.p.) pur tuttavia l'incidenza del giudicato penale su quello civile avente ad oggetto i medesimi fatti, è innegabile (fra l'altro per le parti presenti in entrambi i giudizi il giudicato penale di condanna fa per molti versi stato anche nella correlativa causa civile); pur con importanti differenze (in tema di elemento soggettivo e concorso di colpa) che pur non impediscono di predicarne la rilevanza", il giudice di merito ha nell'impugnata ordinanza invero disatteso i suindicati principi.

In accoglimento p.q.r. del ricorso deve pertanto ordinarsi la prosecuzione del processo avanti al Tribunale di Roma (cfr. Cass., 2/8/2004, n. 14804).

Spese rimesse.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso.

Ordina la prosecuzione del processo avanti al Tribunale di Roma. Spese rimesse.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015.